

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente

Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.

Dott.ssa Giulia Caliarì Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 144-1/2024

promosso da

VIVIBANCA S.P.A. (C.F.: 04255700652)

nei confronti di

ALDO MASCARO (C.F.: MSCLDA51E07H383Y), residente in Vimodrone (MI), Viale Martesana n.169.

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato,

premesso che:

- con istanza ex art. 268, comma 2, C.C.I.I., Vivibanca S.p.A. ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione controllata nei confronti di Aldo Mascaro;
- fissata l'udienza per il giorno 25 giugno 2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: "C.C.I.I.") perfezionatasi mediante deposito presso la Casa Comunale di Vimodrone in data 30 maggio 2024;
- nonostante la corretta instaurazione del contraddittorio, Aldo Mascaro non si è costituito.

Ritenuto che:



- sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la residenza del debitore è situata a Vimodrone (MI) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI;
 - sussiste, ai sensi dell'art. 27 del C.C.I.I., la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Vimodrone (MI) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la residenza del debitore.
 - Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, la quale vanta un credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1811/2013 del Tribunale di Torino e dalla sentenza n. 4457/2014 del Tribunale di Torino.
 - Ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2 secondo periodo, C.C.I.I., dal momento che la sola esposizione debitoria maturata nei confronti di parte ricorrente (€ 61.010,27 oltre interessi e spese) permette di superare la soglia di € 50.000,00.
 - Come emerge dagli atti di causa, il debitore non è qualificabile come imprenditore; pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
 - Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
- L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.
- Nella specie ricorre una situazione di insolvenza di Aldo Mascaro desumibile dal fatto che, come emerge dalla documentazione relativa alla procedura di pignoramento presso terzi promossa dalla ricorrente, il reddito da pensione del debitore è risultato già gravato da precedente pignoramento destinato a durare, come dichiarato dall'INPS, fino all'anno 2098.
- Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento del debitore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.
- Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Aldo Mascaro.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,



- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **ALDO MASCARO** (C.F.: MSCLDA51E07H383Y), residente in Vimodrone (MI), Viale Martesana n.169, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
- 3) **nomina** Liquidatore la Dott.ssa Anna Zambon, con studio in Carate Brianza (MB), Via Piemonte n.28;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
- 5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; **ordina** all'Ente erogatore del trattamento pensionistico di Aldo Mascaro di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, ivi comprese eventuali trattenute per cessione o pignoramento, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento del debitore;
- 6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore:
 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;
 - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;



- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.A.A.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024.

Il Giudice estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin

